

IL RAPPRESENTANTE DI UN'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA RISPONDE DEI DEBITI SOLO SE IL CREDITORE AGISCE ENTRO SEI MESI.

(Cass. 13.2.2018 n. 3421)

La responsabilità per i debiti delle associazioni non riconosciute (la maggior parte delle associazioni sportive, culturali o di volontariato) è regolata dall'art. 38 cod. civ., il quale prevede che i terzi creditori possono far valere i loro diritti sia sul "fondo comune" dell'associazione, sia sulle "persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

In questa recentissima pronuncia, la Cassazione ha tuttavia ribadito che l'azione giudiziale contro i rappresentanti dell'associazione deve iniziare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scadenza del pagamento, analogamente a quanto stabilito dall'art. 1957 cod. civ. per la fideiussione.

Il caso

Un professionista agisce contro un'associazione di volontariato e contro il suo rappresentante per ottenere il pagamento dell'incarico svolto a favore dell'associazione.

Il rappresentante dell'associazione convenuta eccepisce che il professionista era decaduto dal diritto di agire anche nei suoi confronti, essendo ormai trascorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cod. civ..

I giudici di merito respingono tuttavia l'eccezione, sia in primo grado che in appello, e condannano il rappresentante al pagamento, in solido con l'associazione.

La sentenza di Cassazione

Ricorrendo avanti la Suprema Corte, il rappresentante dell'associazione contesta nuovamente la mancata applicazione dell'art. 1957 cod. civ..

La Corte accoglie il ricorso, osservando che la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie assimilabili alla fideiussione, sicchè trova applicazione l'art. 1957 cod. civ. e il termine di decadenza ivi stabilito.

Precisano inoltre i giudici di legittimità che il termine di decadenza, essendo semestrale, è sufficientemente lungo per non ledere il diritto del creditore ad agire in giudizio.

D'altra parte – prosegue la Corte – il termine semestrale di decadenza è stato posto dal legislatore proprio per *"far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa."*

In altre parole, il termine di decadenza serve a contemperare il diritto del creditore a soddisfarsi sul garante con il diritto di quest'ultimo a non sentirsi economicamente vincolato per un tempo spesso molto lungo; il credito del professionista (come nel caso esaminato dalla Corte) si prescrive infatti in tre anni, senza considerare che la prescrizione per i debiti ordinari si compie dopo dieci anni.

d.m.